



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° X / 3160

Seduta del 26/02/2015

Presidente **ROBERTO MARONI**

Assessori regionali **MARIO MANTOVANI** *Vice Presidente*
VALENTINA APREA
VIVIANA BECCALOSSI
SIMONA BORDONALI
MARIA CRISTINA CANTU'
CRISTINA CAPPELLINI
GIOVANNI FAVA

MASSIMO GARAVAGLIA
MARIO MELAZZINI
MAURO PAROLINI
ANTONIO ROSSI
FABRIZIO SALA
ALESSANDRO SORTE
CLAUDIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi

Su proposta dell'Assessore Massimo Garavaglia

Oggetto

DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA NON APPLICAZIONE DELLE SANZIONI E DEI RELATIVI ONERI ACCESSORI PER I RITARDATI PAGAMENTI DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE CHE, PER I VEICOLI ULTRAVENTENNALI, INTERVERRANNO ENTRO LA DATA DEL 31 DICEMBRE 2015

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Dirigente Maria Arcangela Carbone

Il Direttore di Funzione Specialistica
Manuela Giaretta

Il Segretario Generale Andrea Gibelli

L'atto si compone di 4 pagine

di cui / pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTO l'art. 17 della legge n. 449/97 che ha conferito alle regioni a statuto ordinario la competenza in materia di riscossione, controllo, accertamento, rimborso, applicazione delle sanzioni e gestione del contenzioso amministrativo nonché recupero delle tasse automobilistiche regionali;

VISTA la l.r. 14 luglio 2003, n. 10, che detta disposizioni in materia di tassa automobilistica regionale e, in particolare l'art. 40, che dispone circa le scadenze di pagamento della tassa automobilistica regionale;

VISTO lo Statuto dei diritti del contribuente, legge n. 212/2000, che all'articolo 10, stabilisce la non applicazione di sanzioni per comportamenti irregolari o omissivi dipendenti da causa di incertezza della norma ovvero da motivi imputabili alla pubblica amministrazione (malfunzionamenti delle procedure, modulistica inadeguata, ecc.);

VISTO, inoltre, il decreto legislativo n. 472/97 che, all'articolo 6, elenca le cause di non punibilità per inadempienze da parte del contribuente e, ai commi 2 e 5, prevede la non applicazione delle sanzioni nei confronti del trasgressore laddove la motivazione del comportamento irregolare sembra essere circoscritta alle modalità di funzionamento del sistema informatico adottate dall'ente impositore;

CONSIDERATO che la Regione Lombardia, con la collaborazione del proprio partner tecnologico, Lombardia Informatica S.p.A. (LISPA), dal 1° gennaio 2008 ha dato vita ad un proprio sistema gestionale della tassa automobilistica;

RILEVATO che la complessità operativa del sistema non consente la possibilità per il contribuente di autoliquidare la tassa automobilistica, come sancito dall'art. 7, comma 4, della l.r. 31 luglio 2007, n. 18, che prevede il pagamento esclusivamente mediante interrogazione in tempo reale del sistema di riscossione;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190 che, all'art. 1, comma 666, ha disposto la rimozione delle agevolazioni fiscali, in materia di tassa automobilistica, per gli autoveicoli e motoveicoli di età compresa tra i 20 e i 29 anni, di cui alla legge 21 novembre 2000, n. 342, art 63, comma 2, ripristinando il regime tributario della tassa automobilistica di proprietà;

RICHIAMATA la d.g.r. 30 gennaio 2015, n. X/3103, recante 'Preso d'atto della comunicazione dell'Assessore Garavaglia avente oggetto: "tasse automobilistiche in



Regione Lombardia

LA GIUNTA

regione lombardia dal 1° gennaio 2015 “”;

CONSIDERATO che il repentino mutamento del quadro normativo, intervenendo su un regime agevolativo consolidatosi nel tempo, sta generando nei contribuenti lombardi rilevanti criticità, sia dal punto di vista delle modalità per adempiere agli obblighi del pagamento sia dal punto di vista della certezza della norma;

CONSIDERATO altresì che tale mutamento legislativo comporta un adeguamento del sistema di gestione della tassa automobilistica alle nuove disposizioni di legge, con movimentazione di una imponente massa di informazioni, affinché sia garantito il pagamento del tributo esclusivamente mediante interrogazione in tempo reale del sistema di riscossione, come sancito dal citato art. 7, comma 4, della l.r. n. 18/2007;

TENUTO CONTO delle sentenze della Corte Costituzionale in materia di tassa automobilistica, che non attribuiscono alla Regione la potestà di stabilire i termini del pagamento del tributo, ma che lasciano in capo a questa, in quanto organo competente per le attività di controllo e recupero ai sensi dell'art. 17, della legge n. 449/1997, la possibilità di disporre la non applicazione di sanzioni e interessi per i pagamenti intervenuti entro una determinata data anche se successiva al termine ordinario entro il quale doveva essere effettuato l'adempimento;

PRESO ATTO, per quanto sopra esposto, che ricorre la necessità di non applicare sanzioni ed interessi ai pagamenti ordinari della tassa automobilistica aventi decorrenza nell'anno 2015, anche se tardivi, effettuati entro il 31 dicembre 2015, esclusivamente mediante interrogazione in tempo reale del sistema di riscossione, per gli autoveicoli e i motoveicoli di età compresa tra i venti e i ventinove anni non adibiti ad uso professionale;

VISTO l'art. 46 della l.r. n. 10/2003, che prevede la non obbligatorietà del pagamento della tassa automobilistica nel caso in cui il veicolo sia rottamato nel corso del periodo entro il quale deve essere effettuato il pagamento che, dunque, per quanto sopra precisato, è l'intero anno 2015;

VERIFICATA da parte del Dirigente della U.O. Tutela delle Entrate Regionali, la regolarità dell'istruttoria sia dal punto di vista tecnico che sotto il profilo della legittimità;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTA la l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del Bilancio di previsione dell'anno in corso;

AD UNANIMITÀ di voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di non procedere, per gli autoveicoli e i motoveicoli di età compresa tra i venti e i ventinove anni, non adibiti ad uso professionale, ad applicare le sanzioni e gli interessi ai pagamenti ordinari della tassa automobilistica aventi decorrenza nell' anno 2015, anche se tardivi, effettuati entro il 31 dicembre 2015 esclusivamente mediante interrogazione in tempo reale del sistema di riscossione;
2. di stabilire, conseguentemente che, in caso di rottamazione nell'anno 2015 dei veicoli di cui al punto 1., non è dovuta alcuna tassa automobilistica;
3. di informare i cittadini e gli operatori professionali del settore delle disposizioni contenute nel presente atto attraverso il Portale dei Tributi Regionali, [www. Tributi. Regione. Lombardia. it](http://www.Tributi.Regione.Lombardia.it), mediante il sistema informativo per la riscossione della tassa automobilistica, di cui alla DGR 26 giugno 2007, n. 4986, nonché attraverso gli idonei mezzi di informazione;
4. di dare mandato a Lombardia Informatica S.p.A. (LISPA) di procedere, tempestivamente, all' adeguamento del sistema di calcolo della tassa automobilistica secondo quanto disposto nel presente provvedimento;
5. di disporre che il presente atto sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

IL SEGRETARIO
FABRIZIO DE VECCHI